



HOME > Codice penale > Articoli

prim

Codice penale

CONSULENZE (HTTP://WWW.LALEGGEPERTUTTI.IT/CONSULENZE-LLPT)

NETWORK (HTTP://WWW.LALEGGEPERTUTTI.IT/NETWORK-PROFESSIONISTI-LLPT)

STRUMENTI ▾

# Art. 681 codice penale:

## Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento

L'AUTORE: Redazione (/author/redazione)



(/author/redazione)

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI DELLA REDAZIONE (/author/redazione)

Codice penale

Aggiornato il 13 febbraio 2015

Art. precedente

(http://www.laleggepertutti.it/codice-penale/art-680-codice-penale-circostanze-aggravanti)

Art. successivo (http://www.laleggepertutti.it/codice-penale/art-682-codice-penale-ingresso-arbitrario-in-luoghi-ove-laccesso-e-vietato-nellinteresse-militare-dello-stato)

Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela

ARTICOLI ▾

APRI CONTO ADESSO  
E RICEVI UN BUONO REGALO\* A  
130€

**Apri il conto**

Messaggio promozionale. Per Regolamento del concorso vai su [www.contoadesso.it](http://www.contoadesso.it). \*Restrizioni applicabili


amazon.it

CRÉDIT AGRICOLE  
CARIPARMA | FRILADRIA | CREDITO

**NEWSLETTER**

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

Informativa sulla privacy (/PRIVACY\_LLTP.pdf)



L'ULTIMA SOFFIANTE A VITE MESSA A PUNTO DA ROBUSCHI VI PORTA A DIMEZZARE I TUOI COSTI ENERGETICI.

Apprezzerete ROBOX energy con il suo "triple impact": 30% di risparmio energetico, 30% di ulteriori riduzioni di costi e 30% di riduzione delle dimensioni



SCOPRI DI PIÙ


della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda



**RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO**  
 (HTTP://WWW.LALEGGEPERTUTTI.IT/RICHIESTA-DI-CONSULENZA/?ID\_AUT=27&ID\_RELPOST=75870)

envatoelements

READY TO USE GRAPHIC ASSETS



DOWNLOAD NOW

## Giurisprudenza annotata

### Apertura abusiva di luoghi di spettacolo

Configura il reato previsto dall'art. 681 cod. pen. la condotta di chi tiene aperto, anche in modo occasionale, un locale per lo svolgimento di trattenimenti danzanti in mancanza del prescritto certificato di agibilità, non valendo ad escludere la sussistenza del reato il conseguimento di diversi atti

## CERCA ARTICOLI

cerca n°

## RICERCA AVANZATA



## CERCA CODICI ANNOTATI

2 Sce

## GLI STUDI DI LLpT IN ITALIA

(/gli-studi-di-llpt-in-italia)



**Ettore Pietro Silva**  
 (<http://www.laleggepertutti.it/et-pietro-silva>)  
 Avvocato

**Vai alla pagina dello studio**

(<http://www.laleggepertutti.it/et-pietro-silva>)

amministrativi come l'autorizzazione alla somministrazione di bevande, la licenza temporanea per pubblico spettacolo ed il certificato di idoneità statica dell'immobile. (Dichiara inammissibile, App. Milano, 28/01/2014 )

*Cassazione penale sez. fer. 28 agosto 2014 n. 38028*

Destinatario della norma di cui all'art. 681 c.p. è «chiunque», cioè tutti coloro i quali, a qualunque titolo e in qualunque veste ,aprono o tengono aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica. Nella disposizione generica «chiunque» è, dunque, compreso, non solo il titolare di diritto del locale, per esserne proprietario in forza di un titolo giuridico valido, ma altresì chiunque gestisca di fatto il locale stesso, giacché scopo della norma è quello di tutelare la pubblica incolumità e di prevenire eventuali danni o lesioni alle persone che frequentano il locale stesso.


*Cassazione penale sez. I 14 aprile 2014 n. 37585*

In tema di trattenimenti e spettacoli pubblici, rientrano fra le "prescrizioni dell'autorità" la cui inosservanza dà luogo alla configurabilità del reato di cui all'art. 681 c.p. i pareri espressi dall'apposita commissione prevista dall'art. 141 del regolamento di esecuzione del t.u. delle leggi di p.s., quando siano recepiti nel provvedimento autorizzatorio rilasciato ai sensi dell'art. 80 del medesimo t.u.

*Cassazione penale sez. I 24 ottobre 2013 n. 46400*

Integra la contravvenzione prevista dall'art. 681 c.p. la condotta di chi tiene aperto un luogo di pubblico trattenimento senza osservare la prescrizioni a tutela

## I PROFESSIONISTI DEL NOSTRO NETWORK



**Nicola Angelo Rondinelli**  
(<http://www.laleggepertutti.com/angelo-rondinelli>)  
Avvocato

**Vai al Profilo**

(<http://www.laleggepertutti.com>)



**Marta Mari**  
(<http://www.laleggepertutti.com/mari>)  
Avvocato

**Vai al Profilo**

(<http://www.laleggepertutti.com>)



**Stefania De Bellis**  
(<http://www.laleggepertutti.com/de-bellis>)  
Avvocato

**Vai al Profilo**

(<http://www.laleggepertutti.com>)


**Vai a tutti i  
professionisti >  
(/network-  
professionisti-llpt)**

dell'incolumità pubblica, indicate dalla competente commissione tecnica di vigilanza, ove queste siano state recepite e trasfuse nel provvedimento di licenza rilasciato dall'Autorità di p.s.. (Fattispecie, nella quale all'interno di una discoteca veniva riscontrato un numero di avventori superiore a quello previsto come limite massimo nella licenza di p.s. rilasciata dal questore, sulla base delle indicazioni fornite dalla locale commissione di vigilanza). Rigetia, App. Catania, 26/02/2013

*Cassazione penale sez. I 24 ottobre 2013 n. 46400*

In linea generale la commissione tecnica di vigilanza non è dotata in via autonoma e diretta del potere di provvedere sull'oggetto della richiesta avanzata dal privato, tuttavia qualora le relative indicazioni siano recepite e trasfuse nel titolo di p.s., rilasciato dall'autorità comunale competente, le stesse sono vincolanti per il destinatario del provvedimento e che la loro inosservanza integra l'elemento materiale del reato cui all'art. 681 c.p., norma finalizzata proprio a sanzionare penalmente quelle condotte poste in essere in spregio delle limitazioni e delle prescrizioni imposte a protezione della sicurezza pubblica (confermata la responsabilità dell'imputato colpevole del reato di cui all'art. 80 T.U.L.P.S in relazione all'art. 681 c.p., contestatogli per avere nella qualità di intestatario di licenza di P.S., rilasciata per effettuare trattenimenti danzanti musicali all'interno di un ristorante, con capienza massima di 250 persone, violato la prescrizione imposta dalla Commissione di Vigilanza Locale del comune, consentendo l'ingresso di circa 750 persone).

*Cassazione penale sez. I 24 ottobre 2013 n. 46400*



IN REGALO  
**ASUS BO  
TRANSFOR**

Apri Cont  
ENTRO IL 28

**\* BINGO**  
LA BANCA DEL TRADING

Sussiste il reato di cui all'art. 681 c.p. (apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento) allorché venga esercitata un'attività di intrattenimento in un locale formalmente concepito come sede di un'associazione privata (nella specie come una palestra) ed accessibile come tale solo ad una ristretta cerchia di soci, ma sostanzialmente aperto senza discriminazioni a chiunque, mediante il pagamento di una quota di adesione, allorché manchino le autorizzazioni amministrative prescritte per l'esercizio di attività in luoghi aperti al pubblico (confermata la condanna per il responsabile di una palastra che aveva organizzato una serata danzante a pagamento).

*Cassazione penale sez. I 14 giugno 2013 n. 36647*

La norma incriminatrice prevista dall'art. 681 cod. pen. si applica anche nei confronti di chi, occasionalmente e se pure per una sola volta, abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo. Dichiara inammissibile, App. Torino, 09/12/2011

*Cassazione penale sez. I 10 giugno 2013 n. 33779*

Il reato di cui all'art. 681 c.p. (apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento) è configurabile non solo nel caso di inosservanza delle prescrizioni dettate a tutela dell'incolumità pubblica ma anche nel caso in cui manchi del tutto la prescritta licenza nella quale dette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute.

*Cassazione penale sez. III 23 aprile 2013 n. 23102*

Il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento, previsto dall'art. 681 c.p., rimane configurabile pur dopo l'intervenuta,

parziale abrogazione dell'art. 124 del regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s, per effetto dell'art. 13 comma 2 d.l. n. 5 del 2012, conv., con modificazioni, in l. n. 35 del 2012, dovendosi altresì escludere che la prescritta licenza dell'autorità, quale prevista dagli art. 68 e 80 del citato t.u. (e la cui assenza comporta la sussistenza del suddetto reato), possa essere sostituita dalla semplice preventiva segnalazione dell'inizio di attività che venga fatta pervenire alla medesima autorità, ai sensi dell'art. 19 l. n. 241 del 1990, atteso che, dal testuale tenore di tale norma, risulta che essa non può trovare applicazione, tra l'altro, in materia di p.s..

*Cassazione penale sez. I 20 marzo 2013 n. 27633*

La contravvenzione prevista dall'art. 681 cod. pen., che ha come scopo la tutela del pubblico che assiste ad uno spettacolo, deve ritenersi sussistente ogniqualvolta l'agente organizza un pubblico spettacolo senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela dell'incolumità pubblica secondo le indicazioni di cui all'art. 80 T.U.L.P.S. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di una discoteca, al cui interno veniva riscontrato un numero di avventori di gran lunga superiore a quello previsto come limite massimo nell'autorizzazione). Rietta, Trib. lib. Taranto, 23/03/2011

*Cassazione penale sez. I 29 settembre 2011 n. 3128*

L'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 681 c.p., che tutela l'incolumità del pubblico che assiste ad uno spettacolo, sussiste ogni qualvolta l'agente organizza uno spettacolo, un intrattenimento o un ritrovo senza osservare le indicazioni dell'Autorità a tutela dell'incolumità di cui all'art. 80 t.u.l.p.s., a prescindere dall'accertamento dell'esistenza di un effettivo

pericolo. (Nel caso di specie il Tribunale ha condannato l'organizzatore di un evento danzante e spettacolo musicale che aveva mancato di osservare le prescrizioni dell'Autorità a tutela dell'incolumità pubblica e, in particolare, che aveva consentito l'accesso al locale ad un numero di gran lunga superiore di avventori - circa 2.800 - rispetto a quello consentito dalla licenza di agibilità - di soli 700 - al di là del fatto che, nel caso specifico, si fosse anche configurata una situazione di effettivo pericolo connesso all'inutilizzabilità delle uscite di sicurezza).

*Tribunale Milano sez. X 13 giugno 2011*

Il reato di cui all'art. 681 c.p. è configurabile anche in ipotesi di totale mancanza di licenza (perché non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità) e delle prescrizioni ad essa normalmente inerenti, essendo ormai superato l'orientamento secondo il quale la predetta norma incriminatrice intende assicurare l'integrale osservanza delle disposizioni di cui all'art. 80 t.u.l.p.s., a mente del quale non può essere concessa licenza per l'apertura di un luogo di pubblico spettacolo prima della verifica della solidità e sicurezza dell'edificio da parte della commissione tecnica ivi prevista. Pertanto è da ritenersi sussistente l'elemento oggettivo del reato in questione anche qualora detta commissione non abbia ancora provveduto a dettare le prescrizioni del caso, essendone addirittura stato, con indebita iniziativa, anticipato l'intervento. (Il caso di specie riguardava l'apertura di un teatro in fase di restauro da parte della Gestione del teatro e del Comune come enti organizzatori e della Sovrintendenza che gestiva il bene al fine di organizzare all'interno uno spettacolo su invito nominale. La circostanza che la rappresentazione fosse diretta non ad un numero indeterminato di persone, ma a soggetti ben

individuati, ha escluso da parte del giudice l'applicazione dell'art. 80 t.u.l.p.s. con conseguente assoluzione degli imputati).

*Tribunale Pisa 13 ottobre 2008 n. 1026*

Art. precedente

(<http://www.laleggepertutti.it/codice-penale/art-680-codice-penale-circostanze-aggravanti>)

Art. successivo

(<http://www.laleggepertutti.it/codice-penale/art-682-codice-penale-ingresso-arbitrario-in-luoghi-ove-laccesso-e-vietato-nellinteresse-militare-dello-stato>)

## CONDIVIDI

 facebook

(<http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.laleggepertutti.it/codice-penale/art-681-codice-penale-apertura-abusiva-di-luoghi-di-pubblico-spettacolo-o-trattenimento>)

 twitter


([https://twitter.com/intent/tweet?url=http://www.laleggepertutti.it/codice-penale/art-681-codice-penale-apertura-abusiva-di-luoghi-di-pubblico-spettacolo-o-trattenimento&text=Art.681 codice penale: Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento&via=laleggepertutti](https://twitter.com/intent/tweet?url=http://www.laleggepertutti.it/codice-penale/art-681-codice-penale-apertura-abusiva-di-luoghi-di-pubblico-spettacolo-o-trattenimento&text=Art.681%20codice%20penale:%20Apertura%20abusiva%20di%20luoghi%20di%20pubblico%20spettacolo%20o%20trattenimento&via=laleggepertutti))

 linkedin

(<https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.laleggepertutti.it/codice-penale/art-681-codice-penale-apertura-abusiva-di-luoghi-di-pubblico-spettacolo-o-trattenimento>)

Per avere il pdf inserisci qui la tua email. Se non sei già iscritto, riceverai la nostra newsletter.

Inserisci la tua email



**Scarica  
L'articolo in  
PDF**

**G** google+  
(<https://plus.google.com/share?url=http://www.laleggepertutti.it/codice-penale/art-681-codice-penale-apertura-abusiva-di-luoghi-di-pubblico-spettacolo-o-trattenimento>)



**Richiedi una consulenza ai  
professionisti  
(<http://www.laleggepertutti.it/consulenza/>?)  
**id\_aut=27&id\_relpost=75870****

---

### **LASCIA UN COMMENTO**

Usa il form per discutere sul tema. Per richiedere una consulenza **vai all'apposito modulo (/richiesta-di-consulenza)**.

**Commento**

**Nome**

## Invia commento



(/richiesta-di-consulenza)

**Hai bisogno di una consulenza? Contattaci subito**

(/richiesta-di-consulenza)

Oppure iscriviti alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornato.

inserisci la tua email

iscriviti

Informativa sulla privacy  
(/PRIVACY\_LLTP.pdf)

"La Legge per Tutti" è una testata giornalistica fondata dall'avv. Angelo Greco e iscritta presso il Tribunale di Cosenza, N.G.R 243/2016 - N.R. Stampa 1/2016.

La Legge per Tutti Srl start up innovativa Sede Legale Via Gentile 12, 87100 COSENZA | CF/P.IVA 03285950782 | Numero Rea CS-224487 | Capitale Sociale Euro 70.000 i.v. | IBAN: IT 07 G 02008 16202 000102945845 - Swift UNCRITM1590 | inf. previste dall'art. 25, c. 11 D.L. 179/2012 (<http://www.laleggepertutti.it/startup.pdf>) | © Riproduzione riservata

**Cookies** (/utilizzo-dei-cookies)

**Privacy** (/PRIVACY\_LLTP.pdf)

**Scrivi per LLpT**

(mailto:info@laleggepertutti.it)

**Pubblicità sul nostro sito**

(mailto:adv@laleggepertutti.it)



**Contattaci**

(<http://www.facebook.com/la leggepertutti>)



(<http://www.twitter.com/laleggepertutti>)



(<http://it.linkedin.com/pub/angelo-greco/45/494/519>)



(<https://plus.google.com/+Laleggepertutti>)



(<http://www.youtube.com/user/angelogreco> feature=watch)